

# La sussidiarietà nella cooperazione internazionale: i nuovi scenari, nuovi strumenti, nuovi attori

Milano 21 novembre

## 1.Premessa

1.1.La positiva enfasi sull'innovazione, a seguito della Legge 125/2014, non deve distogliere l'attenzione dai **valori e principi** che muovono la cooperazione internazionale. **Il valore aggiunto del sistema di sussidiarietà** radicato nel mondo non profit italiano del volontariato, della solidarietà e della cooperazione internazionale, grazie alla volontà e alla professionalità di tante persone, con risorse limitate, tra ostacoli burocratici, **da sempre produce risultati tangibili, troppo spesso misconosciuti. Riconoscerne il ruolo e valorizzarne il potenziale è essenziale** per dare solide basi a qualunque percorso di innovazione: questo è tanto più vero alle soglie di un 2015 che chiama la comunità internazionale a ridisegnare le strategie condivise per sconfiggere le povertà nel mondo, in un'ottica di corresponsabilizzazione tra i tanti Sud e Nord, a partire dall'appuntamento centrale di Expo a Milano: in un contesto italiano, in cui il Terzo Settore tutto è attivo in un confronto con il Governo che sta ridefinendone il quadro normativo.

1.2. Oggi, la cooperazione dovrebbe diventare lo strumento principe della politica per costruire la convivenza ed il benessere, dalla singola persona alla comunità globale, nel rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini. La pluralità di soggetti oggi in campo in ogni Paese, così come la crescente complessità nel distinguere tra beneficiari e donatori, sia per il superamento delle barriere geografiche della miseria e dei problemi da affrontare, sia per la natura delle risorse finanziarie da mettere in campo, ci proiettano verso **una politica di cooperazione partecipata dove tutti i soggetti, pubblici e privati di ogni Paese, sono chiamati a valorizzare ed armonizzare i loro specifici ruoli, superando ogni forma di individualità e competitività**, per cooperare insieme verso l'unico obiettivo di benessere comune, attraverso una nuova cultura e politica sociale di convivenza *locale*.

1.3. Bisogna far emergere il valore aggiunto del sistema non profit nella cooperazione internazionale, evidenziandone il potenziale e le criticità da sciogliere sia per quanto riguarda l'attuazione della Legge 125/2014, sia in relazione alle sfide per la giustizia globale, che richiedono la definizione aggiornata del concetto di partenariato e cooperazione e la costruzione di alleanze forti, a partire dalle istituzioni decentrate nel territorio e dal mondo dell'economia sociale. In questa ottica di un nuovo scenario e del dibattito aperto a livello europeo e internazionale sugli attori dello sviluppo, l'iniziativa proposta punta a dare indicazioni di **definizione di un contesto chiaro e trasparente rispetto all'inclusione degli attori profit nella cooperazione**. Tutto questo nel quadro di un comune impegno per la valutazione dell'impatto sociale degli interventi, nel rispetto delle regole e dei parametri dello sviluppo socialmente sostenibile e del patto comune per sconfiggere le povertà.

## 2.precisazioni sul concetto di sussidiarietà

L'art.118 della Costituzione Italiana al comma quarto recita:”*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.*”

La sussidiarietà è un elemento strutturante le relazioni umane e sociali, un elemento essenziale a **base dei criteri di organizzazione delle relazioni sociali**, della redistribuzione della ricchezza tra cittadini per garantire a tutti un reddito minimo, un'erogazione dei servizi di vario tipo, di redditi di sicurezza e di cittadinanza, obiettivi che si possono raggiungere solo attraverso dinamiche di autentica sussidiarietà tra i soggetti che configurano l'impalcatura strutturale di una società: 1. stato 2. mercato e 3. società civile (per questo chiamata terzo settore). Queste sono tutte condizioni che favoriscono il raggiungimento del bene comune. E ne deriva poi la cooperazione costruita insieme: la solidarietà.

La sussidiarietà va considerata sotto un profilo di essenzialità umana e quindi generante un dovere a cui dover rispondere.

Va ricordato che, in ambito europeo, l'impalcatura normativa con la quale si è voluto costruire il profilo della comunità europea è basata su i tre principi intercorrelati di: reciprocità, complementarità e sussidiarietà.

### **3. valorizzazione di alcuni punti della nuova legge rispetto ai concetti della sussidiarietà, del partenariato e del sistema.**

Sono richiamati più volte:

All'art.7 comma 3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo **al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà.**

All'art. 23. *Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo. Comma 1: **La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo***, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.

Comma 2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

- a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
- b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
- c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26;
- d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

All'art. 26. *Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro*

**1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.**

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

- a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
- b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
- e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
- f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro affidata dalla medesima.

#### **4.Valorizzazione sui risultati derivati da buone prassi**

**Il valore aggiunto delle organizzazioni della società civile e dell'economia sociale rispetto al sistema profit ed al settore pubblico** consiste in:

- Essere organizzazioni che perseguono interessi collettivi generali, beni comuni, e che per questo sono fondamento dello stato di diritto, non avendo a che fare con pratiche collusive e di corruzione tipiche degli attori legati a interessi di carattere privatistico.
- Essere coinvolte direttamente nei processi di trasformazione sociale ed economica, essere parte attiva di questi processi, esercitando quindi anche un ruolo politico di cambiamento a favore dei diritti umani e delle comunità locali
- Essere prossime ai gruppi vulnerabili e alle comunità locali
- La prossimità consente l'accumulazione di conoscenze specifiche, non facilmente codificabili, così come di competenze specifiche, difficilmente replicabili
- L'accumulazione di conoscenze e competenze, assieme alla spinta ideale e utopica, portano queste organizzazioni ad essere creatrici di innovazioni e buone pratiche di sviluppo sociale

Le organizzazioni della società civile e dell'economia sociale producono buone prassi che costituiscono un capitale innovativo da patrimonializzare e da mettere in circolo, nel sistema. Viceversa, attualmente, molto si disperde.

E' compito delle stesse organizzazioni della società civile così come dello Stato e del settore privato for profit che ha come finalità il bene comune, investire nell'accumulazione di questo capitale, e nella sua valorizzazione.

I benefici per lo Stato consistono nell'imparare dalle pratiche per migliorare le politiche, l'organizzazione e la qualità dei servizi nel partenariato, e quindi l'impatto per la società.

I benefici per il settore privato for profit riguardano la possibilità di migliorare i beni ed i servizi offerti sul mercato e di collaborare con il non profit in un'ottica di cooperazione economico-sociale, migliorando l'impatto in termini di inclusione.

#### **Approccio di sistema.**

In un periodo di scarsità di risorse economiche, è imperativo non sprecare, non duplicare, lavorare fianco a fianco, lavorare insieme, imparare gli uni dagli altri, imparare insieme, formarsi insieme, non creare effetti controproducenti tra gli interventi, innovare ed operare con un approccio strategico. E siamo anche convinti che esperienze in questa direzione siano già state promosse: a volte per contiguità territoriale altre invece per affinità tematiche oppure per complementarietà esigite dai contesti.

Pensiamo che il caso dei rapporti di cooperazione Italia-Burkina Faso sia un interessante laboratorio dove andare ad analizzare concretamente un'esperienza di cooperazione nella quale si evidenzia l'insieme e si possa sperimentare il valore del Sistema Italia a sostegno dello sviluppo di altre comunità e territori. La complessità della realtà e le esperienze fino ad oggi maturate, ci indicano che l'ottica di rete e di collaborazione tra i diversi soggetti impegnati ha una maggiore efficacia di riuscita e di effettivo impatto nell'azione di cambiamento avviato nel Paese.

Le particolari condizioni della presenza dei diversi attori italiani in Burkina Faso, la sua storicità e continuità nel tempo, la pluralità di soggetti impegnati, le diversificazioni degli ambiti d'intervento, da una parte, ma anche la debolezza della cooperazione bilaterale dall'altra, mettono in evidenza il ruolo che, come società civile, possiamo giocare in un processo di intervento sistemico.

Col termine Sistema Italia si intende raccogliere e valorizzare le diverse soggettività che a vario titolo sono già impegnate direttamente e/o indirettamente e che possono apportare un contributo alla cooperazione; parliamo nello specifico delle Istituzioni Nazionali (Ministero degli Esteri, dell'Economia,...), delle Regioni e degli Enti locali (Province, Comuni impegnati nella cooperazione decentrata), delle ONG, delle ONLUS, dell'associazionismo, delle parrocchie e dei circoli, delle Università, del mondo delle imprese, senza dimenticarci dei soggetti della diaspora Burkinabè in Italia, dell'equo e solidale, delle adozioni a distanza e delle adozioni internazionali, delle fondazioni private e di quelle di origine bancaria. Un approccio quindi che, partendo dall'analisi dell'esistente storico, tenda a mettere in comunicazione i diversi soggetti attivi, innanzitutto riconoscendo e valorizzando quanto ciascuna delle soggettività ha in atto, promuovendo la replicabilità delle migliori buone prassi in altri contesti, comunità e territori.

## **5.Indicazioni per la definizione del regolamento della nuova legge**

Mentre per Art. 24. Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici è esplicitato che l'Agenzia può concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate manca invece un esplicito riferimento alla possibilità dei soggetti della società civile di presentare progetti autonomi. La legge non lo nega ma nemmeno lo esplicita. Il punto andrebbe positivamente chiarito con la messa a punto del regolamento.

1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.